



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601 Fax. 06-9041991 Piazza C. Leonelli n°15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. n. 45 del 29.9.2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Abitazioni principali e pertinenze</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Abitazioni in comodato d'uso gratuito e pertinenze</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Abitazioni locate con contratto registrato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 5</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Campagnano di Roma (prov. di Roma) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

1. Alle abitazioni principali e relative pertinenze (massimo n. 1 C/2, n. 1 C/6 e n. 1 C/7) si applica l'aliquota ridotta stabilita con Deliberazione di Consiglio n 30 del 07/08/2012.
2. Tutte le dichiarazioni di abitazioni principali e pertinenze già registrate nell'archivio ICI continuano ad avere efficacia anche ai fini IMU.
3. Le nuove dichiarazioni IMU devono essere presentate entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Per il primo anno di applicazione dell'IMU, in deroga a quanto disposto nel precedente comma 3, la dichiarazione può essere presentata entro il 30 settembre.

ART. 3 – ABITAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO E PERTINENZE

5. Alle abitazioni e relative pertinenze (massimo n. 1 C/2, n. 1 C/6 e n. 1 C/7) date in comodato gratuito a parenti di primo grado, (genitore o figlio), alle abitazioni e relative pertinenze (massimo n. 1 C/2, n. 1 C/6 e n. 1 C/7) di anziani o disabili residenti in case di riposo e ospizi a condizione che questa non risulti in locazione, si applica l'aliquota differenziata stabilita con Deliberazione di Consiglio n. 30 del 07.08.2012.
6. Tutti i comodati gratuiti e pertinenze già registrati nell'archivio ICI continuano ad avere efficacia anche ai fini IMU.
7. I nuovi comodati e le nuove pertinenze dovranno essere comunicati con apposita dichiarazione, su modello predisposto dall'ufficio, nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento ed hanno validità fino a presentazione di dichiarazione di cessazione.
8. Gli anziani o disabili presentano apposita comunicazione, predisposta dal Comune, allegando la documentazione rilasciata dall'Istituto di ricovero o sanitario, nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta.

ART. 4 – ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO

1. Alle abitazioni locate con contratto registrato si applica l'aliquota differenziata stabilita con Deliberazione di Consiglio n. 30 del 07.08.2012.
2. Per usufruire di questa agevolazione i proprietari presentano apposita dichiarazione, su modello predisposto dall'ufficio, allegando copia del contratto registrato, entro 90 giorni dalla stipula del contratto di affitto.
3. A partire dal secondo anno, i proprietari di cui al precedente comma presentano al Comune copia della dichiarazione dei redditi (dell'anno precedente) per verificare e quantificare il numero dei mesi oggetto dell'agevolazione IMU.
4. Per il primo anno di applicazione di questa agevolazione, in deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, la dichiarazione con copia del contratto registrato può essere presentata entro 90 gg. dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 6 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 10,00.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del - tasso statale maggiorato di tre punti - per cento annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 7 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

2. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.